

**Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Ravalle**

**Verbale dell'Assemblea straordinaria del 14/12/2023**

L'anno 2023 il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 21,00, presso la sede Sociale di Ravalle Piazza SS. Filippo e Giacomo 42, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;**
2. **comunicazioni varie ed eventuali.**

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci

Paolo Lunati - Gianmarco Vaccari - Gianni Bacaro - Iginio Pini - Daniele Malaguti - Rossano Bonati - Roberto Fanucci - Stefano Zaffoni - Marco Andreotti - Tonino Marchetti - Gianluca Cotugno - Hamza Slimen - Alessio Ferrari - Costantino Longobardi - Francesco Ghirelli - Dario Fuso - Marco Serri - Antonio Genicco - Pierpaolo Sansone - Calogero D'Asaro - Massimo Menghini - Antonio Cecchini - Vasile Ivanciuc - Aniello Pastore - Francesco Castiglione - Massimo Magri - Matteo Luisari - Luigi Dell'Aquila - Mihail Balan - Matteo Dell'Anna - Danilo Palma - Andrea Pancaldi - Luca Pollastri - Luca Vaccari - Diego Veronesi - Matteo Zucchini - Diego Bonifazzi - Corrado Crocco - Massimo Casari - Leonardo Pisa - Romeo Zucchi - Leonardo Basile - Elia Finessi - Matteo Vassalli - Raffaele Licciardiello - Stefano Pini - Vincenzo Guidi - Giuseppe Lombardo - Domenico Rella - Gioele Badiale

e così complessivamente n. 50 (cinquanta) soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto. Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza **Gianmarco Vaccari**, che chiama alle funzioni di Segretario **Paolo Lunati**.


Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Gianmarco Vaccari per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:


- nella definizione dell'**oggetto sociale** è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Si propone pertanto di modificare in tal senso l'articolo 3

**ART. 3 - L' Associazione, con spirito altruistico, si propone di:**

Presidente



Segretario



- a) perseguire finalità sportive ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive dilettantistiche, soprattutto legate alla disciplina sportiva del calcio, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;
- b) gestire, anche a seguito di convenzioni con gli Enti Locali, immobili ed impianti sportivi per il conseguimento di finalità di utilità generale per la comunità;
- c) proporre e garantire i servizi sportivi al fine di migliorare le condizioni sociali dei propri soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- d) partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica;
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservandone le somministrazioni ai propri soci;
- i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

Con la seguente formulazione

**ART. 3 - L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle discipline del calcio.**


La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

**- possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali. Si propone pertanto di inserire all'articolo 3 il seguente secondo comma**


**L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle propriamente sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le quali si possono annoverare la gestione, anche a seguito di convenzioni con gli Enti Locali, immobili ed impianti sportivi per il conseguimento di finalità di utilità generale per la comunità e la gestione di bar e ritrovi sociali.**

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Presidente



Segretario



- specificare il vincolo inerente alla incompatibilità delle cariche elettive implementando il vincolo previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 36/2021. Si propone pertanto di inserire all'art. 20 dopo "Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) a un massimo di nove (9) componenti scelti fra gli associati maggiorenni" la seguente locuzione "scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate ed attualmente previste dall'articolo 11 del Decreto legislativo 36/2021".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone inoltre alcune piccole modifiche tese a valorizzare la sovranità elettorale e a rafforzare i principi di democraticità.

**Interviene Iginio Pini per chiedere chiarimenti in merito alla differenza di tesserati e associati.**

Il Presidente evidenzia che i tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

A differenza dei tesserati, gli associati sono portatori di diritti e doveri associativi tra cui il diritto ad essere convocati alle assemblee, ad esercitare il diritto di voto, ad accedere ai libri sociali.



Il coinvolgimento nelle attività da parte dei tesserati che non siano anche soci è definito dallo statuto e dai regolamenti degli organismi sportivi affiliati.

Interviene poi **Tonino Marchetti** per proporre che l'associazione richieda la personalità giuridica affinché delle obbligazioni assunte dall'associazione risponda esclusivamente il patrimonio associativo e non il patrimonio personale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione. Paolo Lunati chiarisce che per poter acquisire la personalità giuridica è necessario disporre di un patrimonio minimo di 10.000 euro ed è necessaria l'assistenza di un notaio sia per la formalizzazione dello statuto nella forma dell'atto pubblico che per la presentazione della richiesta di iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Chiede quindi ai soci se siano favorevoli a demandare al Consiglio Direttivo la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Presidente

Segretario



**Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale rappresentante lo statuto previgente con le modifiche apportate sopra evidenziate.**

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene infine delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:


1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, previo versamento dell'imposta di registro (€ 200,00) avendo implementato alcune clausole statutarie non espressamente contemplate dal Decreto Legislativo 36/2021. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione relativa all'imposta di bollo;

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, agli organismi sportivi affilianti ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.


4

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22,55 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente



Segretario



**Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del 14/12/2023**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA:**

**"Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Ravalle"**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE**

**ART. 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, è costituita con sede a Ravalle (FE) Piazza SS. Filippo e Giacomo, n. 42, una Associazione operante nel settore sportivo, che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Ravalle". Il Sodalizio si conforma alle direttive degli Organismi dell'Ordinamento Sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni imposte dal Coni, nonché agli Statuti e Regolamenti stessi delle Federazioni Nazionali o degli Enti di promozione Sportiva a cui l'associazione si affilierà.

**TITOLO II - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 2** - L' Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

**ART. 3** - L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle discipline del calcio.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle propriamente sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le quali si possono annoverare la gestione, anche a seguito di convenzioni con gli Enti Locali, immobili ed impianti sportivi per il conseguimento di finalità di utilità generale per la comunità e la gestione di bar e ritrovi sociali.

**TITOLO III - SOCI**

**ART. 4** - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

**ART. 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, o ad un suo componente in quanto disgiuntamente delegato ad accogliere le domande di ammissione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della accettazione della domanda di ammissione verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

**ART. 6** - La qualifica di socio individuale da diritto:

Presidente

Segretario



- a partecipare a tutte le attività promosse dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, se maggiorenni, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- a poter essere eletti se maggiorenni per le cariche sociali;
- ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza così assolvendo all'onere di dare pubblicità alle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti.

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

**ART. 7** - I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successive con delibera del Consiglio Direttivo: i contributi e le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili anche in forma indiretta ed in ogni caso non potranno mai essere restituite.

#### TITOLO IV - RECESSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

**ART. 8**- Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**ART. 9** - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motive, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L' esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

**ART. 10** - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari tramite lettera scritta tranne nel caso del punto b) dell'articolo 9.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associative annuale versato.



#### TITOLO V - FONDO COMUNE

**ART. 11** - L' Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, degli Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

Presidente

Segretario

- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola; svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

L' Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti ed Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti anche nel corso della vita dell'Associazione per finanziare l'attività istituzionale.

#### **TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE**

**ART. 12** - L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **TITOLO VII - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**


**ART. 13** - Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- c) Presidente.


#### **ASSEMBLEE**

**ART. 14** - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà anche essere comunicato ai soci tramite lettera semplice, e-mail o fax, almeno dieci giorni prima della seduta e dovrà contenere il giorno, il luogo esatto, l'ora e le materie da trattare nell'assemblea.

Presidente



Segretario



Il Consiglio Direttivo può prevedere la partecipazione degli associati con mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e che partecipa e vota.

**ART. 15 - L'Assemblea ordinaria:**

- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

**ART. 16 -** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che dovrà avvenire in data diversa dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

**ART. 17 -** L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, per le operazioni di fusioni, scissioni e trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.



**ART. 18 -** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti i problemi delle persone, la qualità delle persone e nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare al massimo solo un altro socio tramite delega scritta. Per quanto riguarda invece le deliberazioni delle assemblee straordinarie in prima convocazione è necessaria la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto, in seconda la presenza di 1/3 degli associati aventi diritto mentre delibera con la maggioranza dei presenti, tranne nel caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residua, in cui sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci. Avranno diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie soltanto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci minorenni hanno diritto di partecipare alle assemblee ed hanno diritto di parole mentre vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale

**ART. 19 -** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Presidente

Segretario





**ART. 20** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) a un massimo di nove (9) componenti scelti fra gli associati maggiorenni scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate ed attualmente previste dall'articolo 11 del Decreto legislativo 36/2021.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario con funzioni anche di Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre (3) componenti.

La convocazione è fatta per mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; l'avviso scritto dovrà contenere il giorno, il luogo esatto, l'orario e le materie da trattare nella seduta.

Le sedute sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Associazione.

**ART. 21** - In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio: in questo caso l'Assemblea dovrà essere fatta al massimo entro 30 giorni dalla decadenza del Consiglio.


#### **IL PRESIDENTE**

**ART. 22** - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal VicePresidente.

#### **TITOLO VIII- SCIoglimento**

**ART. 23** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea incaricata di deliberare sullo stesso dovrà nominare uno o più liquidatori anche tra non soci, incaricati sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le eventuali obbligazioni in essere, tutti i beni

Presidente



Segretario



residui saranno devoluti, per fini sportivi in quanto di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

**NORMA FINALE**

**ART. 24** - Per quanto non espressamente contemplate nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di leggi vigenti.


AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA  
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il **7 GEN. 2024** al N° **80** Sr. **B**  
liquidati euro **1000000**

Il sottoscritto delega del Direttore Provinciale  
dott. Giuseppe Rosso



Presidente



Segretario

